



COMUNE DI RUTINO

Provincia di Salerno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 27 APRILE 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **27** del mese di **APRILE**, alle ore **15,37**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Rutino, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta **ordinaria**, convocato dal Presidente del Consiglio con avviso di convocazione del 18.04.2017 prot. n. 970.

Presiede il signor Giuseppe Voria, in qualità di Presidente del Consiglio.

Dei Consiglieri comunali risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
FERRARO MICHELE (F.F. SINDACO)	X	
VORIA GIUSEPPE	X	
TARDIO GIUSEPPE	X	
GALLO GRAZIANO		X
VOLPE ANGELO	X	
PIZZA ALESSIA	X	
TARDIO PASQUALINO	X	
ROTOLO GIUSEPPE		X
MAUTONE ROSALIA		X
CRISCI CARMINE		X

Assegnati n. 10 In Carica n. 10 Presenti n. 6 Assenti n. 4 (Gallo, Rotolo, Mautone, Crisci)

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Smaldone.

Il Presidente del Consiglio procede alla trattazione dell'argomento n. 7 all'ordine del giorno avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2017."

Nessuno chiede la parola, e il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

La votazione avviene in forma palese per alzata di mano con i seguenti risultati:

Presenti: 6

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente del Consiglio, verificato l'esito della votazione, ne proclama il risultato.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente atto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnico - contabile espresso sulla proposta suddetta dal Responsabile del settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti: 6

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2017", che qui si trascrive integralmente per formare parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) Di dichiarare, con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000.

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), con il quale è istituita la IUC, che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- della tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, che disciplinano la IUC e contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie TASI;

ATTESO che l'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 669, che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 675, che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della Legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili, determinando nel contempo che, l'aliquota massima della TASI per gli anni 2014 e 2015 non può eccedere il 2,5 per mille. Mentre con l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di

per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201/2011;

al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento; Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;

- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1 comma 28 della L. n. 208/2015, in base al quale per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016;

VISTO il Regolamento per l' Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 settembre 2014;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

VISTE le stime del gettito IMU e TASI per l'anno 2017 predisposte dall'Ufficio Tributi;

VISTI i calcoli, effettuati dall'Ufficio Finanziario, relativi ai servizi indivisibili individuati nel Regolamento IUC;

TENUTO CONTO dell'ammontare dei trasferimenti statali;

n. 14 del **VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19 luglio 2016 con la quale sono state stabilite le aliquote TASI;

APPURATO quindi che:

• i servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella "A" che segue nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, alla cui copertura la TASI è diretta:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO		IMPORTO
TABELLA "A"		
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€	1.600,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€	52.000,00
Servizi socio assistenziali e di prevenzione	€	11.386,40
TOTALE	€	64.986,40

VISTE le aliquote riportate nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2, D. L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011	1,00 per mille
tutte le altre tipologie di fabbricati	1,00 per mille
aree fabbricabili	1,00 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4 comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

RITENUTO di dover riconfermare anche per l'anno 2017 quanto stabilito in materia di TASI con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19 luglio 2016;

VISTA la Legge 11/12/2016 n° 232, G.U. n. 297 del 21/12/2016 (Legge di stabilità 2017) che, al comma 454 dell'art. 1, aveva differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017 al 28.02.2017;

VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244, G.U. n. 304 del 30/12/2016, che all'art. 5 comma 11 abrogando il comma 454 dell'art. 1 L. n. 232/2016, differisce al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 23.3.2017 ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2017. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.";

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico – contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

descrizione del servizio		importo
TABELLA "A"		
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€	1.600,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€	52.000,00
Servizi socio assistenziali e di prevenzione	€	11.386,40
TOTALE		64.986,40

- di determinare a valere per l'anno 2017, con decorrenza 1° gennaio 2017, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come desumibile dalla tabella

che segue:

CATEGORIA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
3 e A/8 e relative pertinenze, D. L. n. 214/2011	abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2, D. L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011	1,00 per mille
di fabbricati	tutte le altre tipologie di fabbricati	1,00 per mille
	aree fabbricabili	1,00 per mille
	fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- di confermare che, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, e la quota di imposta dovuta dall'occupante è pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con la presente delibera, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- di stabilire che la riscossione dell'imposta TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

e che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un unico importo entro la data di scadenza della prima rata di acconto;

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 settembre 2014;

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs n. 267/2000.

Rutino, 18.04.2017

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Anna Rizzo

e ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000: **Parere di regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:**
Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

Rutino, 18.04.2017

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Anna Rizzo

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Anna Rizzo

e ad oggetto Delibera di C.C.N. n. 7 del 27.04.2017 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2017"

IL SEG. IL PRESIDENTE/ALE
F.to F.to Giuseppe Viora

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ida Smaldone

Segretario comunale

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.rutino.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 2/5/2017, come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ida Smaldone

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 27.04.2017:

[] Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ida Smaldone

